

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

SERVIZIO DI CONTRATTAZIONE 1

U.O. Settori Conoscenza

Risposta a nota prot. N. 10359 del 15/04/2014

Prot. ARAN E. n. 0006400/2014 del 15/04/2014

ARAN - Protocollo Uscita



N.0012333/2014 del 11/07/2014

Università degli Studi di Ferrara
Area amministrativa
Ripartizione risorse umane
Ufficio Personale Tecnico- Amministrativo
Via Savonarola 9
44121 Ferrara
<mailto:ateneo@pec.unife.it>

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Servizio Studi e consulenza per il trattamento
del personale
Corso V. Emanuele 116
00186 ROMA
trattamentopersonale@funzionepubblica.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato
IGOP Ufficio XVI
Via XX Settembre 97
00187 ROMA
giuseppe.cananzi@tesoro.it
rqs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: decorrenza progressioni economiche orizzontali e diverso utilizzo delle somme stanziare.

Con la nota in riferimento l'Università di Ferrara chiede se, in considerazione del fatto che la decorrenza delle progressioni economiche è fissata al primo gennaio dell'anno di riferimento, le somme stanziare per tale finalità e non utilizzate possano incrementare il fondo dell'anno successivo per essere destinate a corrispondere il trattamento accessorio di cui all'art. 88, comma 2, lett. da b) a f) del CCNL 16/10/2008.

In merito, preliminarmente, si conferma quanto evidenziato anche da codesta Università circa il fatto che non è possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni

anteriamente al primo gennaio dell'anno di riferimento, atteso quanto previsto dall'art. 79, comma 5 del CCNL del 16 ottobre 2008. Tale decorrenza, in quanto stabilita a livello nazionale, non rientra nella disponibilità della contrattazione integrativa, come già chiarito con il quesito UNI - 11 del 29.10.2010, pubblicato nel sito dell'Agenzia.

Su tale aspetto, si è espresso anche il Dipartimento della funzione pubblica che con un apposito parere, condiviso anche dalla Ragioneria generale dello stato, precisa espressamente che per "anno di riferimento" deve intendersi quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria.

A tale vincolo, inoltre, si aggiunge il fatto che la legge n. 122 del 2010 e s.m.i. ha disposto, per gli anni dal 2011 al 2014, il blocco delle carriere a qualsiasi titolo denominate, con la conseguenza che le eventuali progressioni attuate in tale periodo possono avere soltanto effetti giuridici.

Per i motivi suesposti, per quanto riguarda il caso in esame, consegue che le somme espressamente accantonate per le progressioni economiche non possono essere utilizzate, ma devono essere portate "in aumento delle risorse dell'anno successivo", come espressamente stabilisce l'art. 88, comma 5, del CCNL 16/10/2008, il quale precisa anche che deve essere "fatta salva la specifica finalizzazione già precedentemente definita".

Tale ultima disposizione, che trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di tutelare le scelte effettuate delle parti nei contratti integrativi nel tempo definiti, non può costituire un ostacolo alla piena utilizzazione delle risorse del Fondo e va opportunamente valutata nel contesto delle norme che disciplinano la contrattazione integrativa.

Infatti, allorché le citate risorse, non potendo essere utilizzate secondo le finalità stabilite in precedenza confluiscono nuovamente nel Fondo per la produttività, le stesse rientrano nella piena disponibilità delle parti che, in sede di contrattazione collettiva integrativa, congiuntamente possono stabilire di adibirle ad una diversa destinazione, ma pur sempre ricompresa tra quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Tale principio trova anche conferma nella nota n. 17635 del 27 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria Generale, in risposta ad un istituto universitario e che si allega in copia.

Del resto, una diversa interpretazione della suddetta clausola contrattuale impedirebbe di fatto di erogare tutte le risorse del Fondo con la conseguenza che quelle destinate alle progressioni rimarrebbero "congelate", non potendo essere utilizzate per la finalità originaria.

Il Direttore
Dott.ssa Elvira Gentile



Scuola Sup. Sant'Anna
Protocollo 0002891 (A)
Del 14/03/2014

Class. 2014 - IV/2

RPA: SIONORINI Antonella
CDS:
CC: BARDI Luca



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

Ufficio XVI

MEF - RGS - Prot. 17635 del 27/02/2014

14 MAR. 2014

Roma,

Alla Scuola Superiore Sant'Anna
Direzione Generale
Piazza Martiri della Libertà n. 33
56127 Pisa (PI)

Protocollo n.
Rif. prot. entrata n. 97969 del 27.11.2013
Allegati n.
Risposta a nota 0012788 (P) del 27.11.2013

OGGETTO: Richiesta parere su modifica destinazione risorse accantonate per progressioni economiche orizzontali (PEO):

Con la nota indicata a margine codesto Ateneo fa presente che:

- con accordo di contrattazione integrativa stipulato tra le parti il 2 dicembre 2010 sono state concordate progressioni economiche orizzontali (PEO) per un importo pari ad euro 31.066 annui per ciascuna annualità del triennio 2010-2012;
- a valle di quell'accordo, ad oggi, l'amministrazione non ha provveduto a realizzare tali progressioni economiche orizzontali.

Il parere verte sulla assentibilità alla richiesta di parte sindacale di poter rinegoziare la destinazione di tali somme - in quanto non utilizzate ai fini originariamente previsti - e renderle quindi nuovamente disponibili per altro istituto contrattuale.

La richiesta di parere in oggetto, pur nella sua linearità, investe due distinte problematiche che saranno di seguito discusse:

- a. La possibilità da parte della delegazione trattante di modificare, di comune accordo ed in ogni caso previa certificazione dell'organo di controllo, un contratto integrativo precedentemente siglato per una sezione non posta in essere dall'Amministrazione.
- b. Il corretto utilizzo di risorse non erogate, rispetto alla annualità di riferimento del fondo sul quale tali risorse sono rese disponibili, a causa di ritardi delle procedure che conducono alla realizzazione di progressioni economiche orizzontali.

BC

a) Possibilità da parte della delegazione trattante di modificare un accordo precedentemente siglato, per una sezione non posta in essere dall'amministrazione

Con riferimento a tale profilo, va preliminarmente registrato che non sono intervenute, prima della richiesta di rinegoziazione, contestazioni in ordine alla esigibilità del contratto integrativo regolarmente siglato né da parte di singoli dipendenti né da parte sindacale. In tale particolarissima ed eccezionale situazione, ove in tempo utile per non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa, si ritiene che - di concerto fra le parti ed in ogni caso nel rispetto della verifica prevista dal primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 - sia facoltà delle parti intervenire nella materia già precedentemente regolata.

b) Corretto utilizzo delle risorse non erogate per progressioni economiche orizzontali rispetto alla annualità di riferimento del fondo sul quali tali risorse sono rese disponibili

Con riferimento a tale profilo è opportuno fare presente che, anche sulla scorta dell'orientamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, condiviso da questa Ragioneria generale dello Stato, non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell'anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse (la data del primo gennaio è identificata in base ai disposti del primo comma dell'articolo 79 del CCNI. 16 ottobre 2008).

La stessa Aran, con parere 399-5F4, riferito al comparto EE.LL., tuttavia con una struttura contrattuale sovrapponibile nella fattispecie qui di interesse a quella delle Università, evidenzia chiaramente:

"[...] Si ritiene, infatti, che l'attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, debba essere sempre portata a conoscenza di tutti i lavoratori, preventivamente rispetto all'anno di valutare, in modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di partecipazione. Sotto questo profilo è evidente che, sapendo di essere oggetto di valutazione per la progressione economica orizzontale, sulla base dei criteri precedentemente adottati, ciascun lavoratore potrà adottare, autonomamente, le conseguenti decisioni in ordine ai contenuti, qualitativi e quantitativi, della propria prestazione lavorativa ritenuti più idonei al conseguimento dell'obiettivo di un trattamento economico più elevato."

Ne consegue che il processo che conduce al riconoscimento individuale di attribuzione di una progressione economica a carattere orizzontale (sinteticamente identificabile in *i.* verifica della disponibilità di risorse all'uso destinate, vincolate o meno; *ii.* contratto integrativo; *iii.* certificazione da parte dell'organo di controllo; *iv.* emanazione del bando che consenta ex-ante ai dipendenti la partecipazione alla selezione in base ai principi di selettività di cui al titolo III del decreto legislativo n. 150/2009; *v.* approvazione della graduatoria ed assegnazione delle progressioni economiche ai dipendenti risultati vincitori) va incardinato in una *consecutio-temporis* stringente di cui unicamente la fase conclusiva, nel rispetto del principio di non retrodatazione, si traduce nel diritto al riconoscimento del titolo acquisito.

▼ In termini applicativi, rispetto alla problematica specificamente quesita, ne discende che le corrispondenti risorse contrattuali non utilizzate né più utilizzabili con riferimento alle pregresse annualità del fondo, debbono essere di necessità portate in aumento delle risorse dell'anno successivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88 ultimo comma del CCNL del 16 ottobre 2008. Esse rientrano quindi nella disponibilità delle poste sottoposte a contrattazione integrativa dalle parti, che ne cureranno la destinazione alla luce della non ripetibilità delle economie a questo titolo specificamente realizzate.

Il Ragioniere Generale dello Stato

